Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2142.

Proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, che autorizza temporaneamente l'assegnazione di ufficiali ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, riflettente l'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata, fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Art. 2.

I predetti ufficiali possono anche essere destinati ai tribunali militari coloniali; in tal caso sono dichiarati disponibili per l'amministrazione dell'Africa Italiana, con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Lessona — Solmi — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 169. — Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143.
Proroga al 31 dicembre 1938 della sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, che istituì la tassa di vendita sul benzolo, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 745, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la sospensione dell'applicazione della suaccennata tassa di vendita;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per gli scambi e le valute, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo, disposta con il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, è prorogata fino al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 187. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2144.
Modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1295, per il conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidati al direttore generale dell'Istituto medesimo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare un miglior collegamento tra la Direzione generale ed i servizi dell'Istituto e di adeguare la composizione degli organi di esso ai maggiori compiti affidàtigli nell'Africa Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e del Ministero dell'Africa Italiana nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono chiamati a fare parte del Comitato escutivo e dei Comitati speciali dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e dell'assicurazione per la maternità, di cui agli articoli 15, 22, 24 e 26 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Art. 2.

L'art. 24 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è sostituito dal seguente:
« Art. 21. — Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina non più di tre vice direttori generali i quali esercitano tutte quelle funzioni che sono loro affidàte dal direttore generale, e determina quale di essi sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.
Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dall'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847, concernente la istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione di un fondo da erogarsi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge dell'8 aprile 1937, n. 639;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI è istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura di due centesimi per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrari; imposta complementare progressiva sui redditi; imposta sui celibi;

b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie

c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

L'addizionale considerata alla lettera *a*) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Nei confronti delle imposte di cui alla lettera *b*) l'addizionale viene applicata nella misura di due centesimi anche per le frazioni di lira con un minimo di cinque centesimi, trascurando poi, nelle liquidazioni maggiori, la frazione sino a due centesimi ed arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è istituito apposito capitolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Lo stanziamento di tale capitolo non potrà in ciascun esercizio eccedere il provento dell'addizionale di cui al precedente articolo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per le erogazioni da disporsi sul fondo stanziato ai sensi del precedente art. 2.

Il provvedimento sarà emanato osservando le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI è abolita l'addizionale per fini di assistenza sociale istituita con R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 292, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2146.

Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare un legato.

N. 2146. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Palermo viene autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dal prof. Luigi Gennardi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI.

Nomina del nuovo liquidatore del Sindacato Infortuni Cisalpino-Adriatico in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, riguardante le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale veniva posto in liquidazione il Sindacato Infortuni Cisalpino-Adriatico con sede in Venezia, nominandosi liquidatore e vice liquidatore rispettivamente i signori on. generale Mazzucco Ettore, senatore del Regno e comm. Cavalieri Aurelio;

Veduta la lettera 12 settembre 1937 con la quale la liquidazione predetta comunica il decesso del liquidatore onorevole gen. Mazzucco;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. gen. Mazzucco Ettore, senatore del Regno, è nominato liquidatore del Sindacato Infortuni Cisalpino-Adriatico, con sede in Venezia, il sig. comm. Ca-

valieri Aurelio, con le stesse attribuzioni e con i medesimi poteri assegnati al precedente liquidatore dal citato R. decreto 6 luglio 1933.

Nei casi di assenza o di impedimento il comm. Cavalieri Aurelio sarà sostituito dal sig. rag. Gambale Carlo.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Registro 5 Corporazioni, foglio 330. — VITI.

(4518)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1937-XVI.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Istituto di Credito fondiario delle Venezie con sede in Verona, approvato con R. decreto 19 settembre 1937, n. 1762;

Vista la deliberazione in data 1° dicembre 1937, n. 487-1 del Consiglio di amministrazione del detto Istituto, con la quale è stato designato a presidente del Consiglio medesimo il gr. uff. avv. Riccardo Galli, presidente della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza;

Decreta:

L'avv. gr. uff. Riccardo Galli fu Alessandro, presidente della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI.

(4519) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume) con la procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme previste nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

(4493) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti, con sede in Vignanello (Viterbo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti con sede in Vignanello (Viterbo) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al capo VIII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti con sede in Vignanello (Viterbo) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI.

(4520) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1937-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Gavardo (Brescia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Gavardo (Brescia);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Gavardo (Brescia) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4495)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti », con sede in Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca mutua popolare « L. Luzzatti », Soc. an. cooperativa con sede in Ascoli Piceno, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca mutua popolare « L. Luzzatti », Società an. cooperativa con sede in Ascoli Piceno, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4529)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1937-XVI.
Fissazione della data di ultimazione della vendemmia per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 dicembre 1932-XII, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 352;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 23 dicembre 1932 Anno XII;

Determina:

Articolo unico.

Agli effetti della concessione prevista dall'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, la data di ultimazione della vendemmia per la campagna vinicola 1937 è fissata al 30 novembre 1937-XVI.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1937-XVI.
Modificazione della tabella A annessa al decreto interministeriale 24 giugno 1936 (Importazioni vincolate a licenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato col decreto interministeriale 26 dicembre 1936;

Determina:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938, all'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, viene aggiunta la seguente voce:

Numero della tariffa doganale	Merci
498	Macchine da calcolare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(4528)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 27 dicembre 1937-XVI alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di Organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari.

(4532)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 dicembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937.

(4533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige.

Nel Bollettino delle obbligazioni 3 % per le ferrovie Livornesi, della cessata Società delle Strade ferrate Romane, estratte nel settembre 1937-XV, pubblicate nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 1937-XV, alla pag. 10 (obbligazioni serie D-2), colonna 9, il numero incompleto 22516 deve leggersi 225162.

(4534)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il cav. Bruno De Persico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume) ed i signori dott. Ramiro Cella, Valerio Tordis e Pasquale Ceresola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Cassa rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4494)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in Vignanello (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti con sede in Vignanello (Viterbo) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Dispone:

Il dott. cav. uff. Antonio Bamonte è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti con sede in Vignanello (Viterbo) ed i sigg. Luigi Chiriaczzi, Giulio Grattarola e Angelo Mancini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4521)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti », con sede in Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca mutua popolare « L. Luzzatti », Società anonima cooperativa con sede in Ascoli Piceno, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il signor Foffano dott. Gaetano è nominato commissario liquidatore della Banca mutua popolare « L. Luzzatti », Società anonima cooperativa con sede in Ascoli Piceno, ed i signori Tommasini avvocato Domenico, Viglione avv. Tommaso e Luciani avv. Filippo, membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4530)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Gavardo (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Gavardo (Brescia) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Dispone:

Il prof. dott. Mario Guardone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Gavardo (Brescia) ed i signori Giuseppe Zani fu Antonio, Giuseppe Mainetti fu Bortolo e Luigi Nicola Catterina fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4496)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a posti di volontario di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1937-XVI, col quale fu indetto un concorso per esami a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;
Considerato che occorre stabilire i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte di detto concorso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 1938-XVI.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

(4525) *Il Ministro*: DI REVEL.

Diario delle prove scritte del concorso a 35 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1937-XVI, col quale fu indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*);
Considerato che occorre stabilire i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte di detto concorso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*) avranno luogo in Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

(4526) *Il Ministro*: DI REVEL.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al concorso a 200 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1936-XV, col quale è stato bandito il concorso per l'ammissione di 200 ufficiali di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Decreta:

L'art. 6 del decreto Ministeriale 13 dicembre 1936-XV è modificato nel senso che il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di far svolgere l'esame scritto del concorso, anzichè unicamente a Roma, in varie sedi, presso le quali funzioneranno apposite Commissioni di sorveglianza, nominate dal Ministero.
Ai capi delle singole Commissioni di sorveglianza verrà trasmesso il tema d'esame, in busta chiusa e sigillata, che sarà prescelto dal Ministro per l'aeronautica.
La Commissione esaminatrice, al cui presidente saranno trasmessi in plico sigillato tutti i lavori scritti, procederà alla revisione dei lavori stessi, nonchè allo svolgimento delle prove orali, in unica sede a Roma.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

(4523) p. *Il Ministro*: VALLE.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine per l'ammissione al concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « E. Breda » in Milano, per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 28 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre u. s., reg. 20 Educazione nazionale, foglio 395, col quale è stato bandito il concorso a due borse di L. 9000 ciascuna per studi presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1938;
Considerata l'opportunità di prorogare il termine per l'ammissione a detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 gennaio 1938-XVI il termine per la presentazione a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. 3ª) delle domande documentate per l'ammissione al concorso bandito il 28 settembre u. s. per il conferimento di due borse di L. 9000 ciascuna per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1938-XVI.

Art. 2.

Le borse saranno pagate a rate bimestrali posticipate, a decorrere dal mese nel quale gli interessati abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'anzidetto Istituto.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

(4524) *Il Ministro*: BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.